

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento istituisce il Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale dando attuazione al comma 1 dell'art. 5 ed al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 09 Dicembre 2002, n° 34, recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n° 10 ", nonché alle direttive regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 910 del 26/05/03, contenente in dirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dei Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale.

ART. 2 - SOGGETTI ISCRIVIBILI

Ai fini del presente Regolamento sono considerate Associazioni di promozione sociale i soggetti giuridici con le caratteristiche, formali e sostanziali, di cui agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n° 34/2002.

In relazione alla forma giuridica possono essere iscritti i seguenti soggetti: associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti, le federazioni, dotati di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, costituiti con atto scritto e dotate di uno Statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della legge. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto) è la scrittura privata avente data certa. La "data certa" del contratto associativo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò, può risultare dallo stesso contratto o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. registrazione all'Ufficio delle Entrate, segnatura di protocollo del Comune, timbro postale).

ART. 3 – FINALITA' ASSOCIATIVE

L'associazione deve avere come scopo il perseguimento delle finalità di utilità sociale indicate in via non esaustiva, all'articolo 2 - comma 1 della Legge Regionale. Il perseguimento di fini di lucro è assolutamente vietato anche in forme differite o indirette: attraverso l'associazione né i soci né terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, possono perseguire in alcun modo scopi lucrativi o economici (ad es. divieto di ripartire gli utili tra i soci, con i conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale; divieto di vantaggi per i soci).

In particolare le attività di promozione sociale sono finalizzate:

- a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

- c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

ART. 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere conseguito attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori diffusi in cui si può identificare tutta la comunità locale;

L'attività deve essere svolta in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, nonché svolta prevalentemente in forma gratuita dagli associati;

In casi di "particolare necessità", l'associazione può avvalersi di personale retribuito (autonomo o dipendente), anche ricorrendo ai propri soci.

Tale requisito dovrà essere considerato, tenendo conto della realtà concreta e specifica dell'associazione, in relazione all'esigenza di perseguire il fine sociale e di avvalersi di determinate competenze o professionalità per l'espletarsi di una particolare o eccezionale attività.

ART. 5 – STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo Statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'Articolo 3 della Legge e pertanto deve regolare i seguenti elementi essenziali:

- a) la denominazione e la sede legale;
- b) lo scopo;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello Statuto e, per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione della legge e del presente Regolamento, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla sua formalizzazione.

ART. 6 – ISCRIZIONE D'UFFICIO E ISCRIZIONE A ISTANZA

Al Registro Comunale sono iscritte:

1. d'ufficio le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri statali, regionali e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno;
2. su richiesta, le associazioni non iscritte nei predetti registri, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale, che hanno sede nel territorio comunale e vi operano in modo continuativo da almeno un anno.

Non sono iscrivibili, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 della Legge Regionale i seguenti soggetti :

- partiti politici,
- organizzazioni sindacali,
- associazioni di datori di lavoro,
- associazioni professionali e di categoria,
- associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati,
- comitati che non svolgono attività in modo continuativo,
- circoli privati e associazioni che pongono direttamente o indirettamente limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento del fine di promozione sociale,
- associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale ;
- le Associazioni iscritte al Registro del Volontariato di cui alla Legge Regionale n°37/1996.

ART. 7 – PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

La domanda, conforme all'Allegato A, in regola con la normativa in materia di bollo, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Reggiolo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto;
2. Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino :
 - a. l'ambito di attività in cui opera l'Associazione;
 - b. i fini di promozione sociale e le modalità attraverso cui si intende perseguirli;
 - c. almeno un anno di attività effettiva;
4. Scheda riportante i dati dell'Associazione (Allegato B);

La domanda e tutta la documentazione allegata debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione e rese ai sensi del DPR n°445 del 28.12.2000.

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

Il Comune verifica il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed agli artt. 2 e 3 della Legge e può chiedere in merito integrazioni e dati conoscitivi utili.

Il Comune adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata) fatta salva la sospensione dei termini conseguente all'eventuale richiesta di documentazione integrativa, con atto del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Culturale e Ricreativo il provvedimento di iscrizione o di diniego.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Avverso i provvedimenti di diniego sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 10 della Legge n° 383/2000.

Entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento di iscrizione il Comune trasmette gli atti all'Associazione interessata, alla Regione e alla Provincia. Alla Regione viene trasmessa anche copia delle schede relative ai dati riassuntivi delle Associazioni iscritte (Allegato B).

ART. 8 - CANCELLAZIONE

La cancellazione dal Registro comunale è disposta con atto del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Culturale e Ricreativo motivato e comunicato, entro trenta giorni dall'assunzione, all'Associazione interessata e alla Provincia

Cause della cancellazione sono:

1. Richiesta della stessa associazione iscritta;
2. Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
3. Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
4. Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
5. Mancato svolgimento di attività nell'ultimo anno.

Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 10 della Legge n° 383/2000 .

ART. 9 - REVISIONE

Il Registro comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2012. A tale scopo le Associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono al Sindaco entro il 1 marzo, la dichiarazione del legale rappresentante attestante il permanere dei requisiti di legge. L'esito verrà comunicato alla Provincia.

Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo la revisione deve essere comunicata al Sindaco, a cura del legale rappresentante dell'Associazione, entro 2 mesi.

In ogni momento il Responsabile del Servizio competente può chiedere alle Associazioni iscritte al Registro la documentazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione nonché l'effettivo svolgimento dell'attività propria dell'Associazione.

ART. 10 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.

In sede di prima applicazione il servizio competente è individuato nel Servizio Scuola e cultura. Con proprio atto la Giunta, senza necessità di modificare il presente regolamento, può adottare diversi provvedimenti di assegnazione.

E' approvata la modulistica (si vedano gli allegati A e B) da utilizzare per gli adempimenti previsti dal presente regolamento. Il responsabile del servizio competente nel rispetto delle finalità e degli obblighi indicati dal presente regolamento può modificare, integrare o sostituire la modulistica

ART. 11 - NORME TRANSITORIE

In considerazione del periodo intercorso tra l'emanazione della LR 34/2002 e l'approvazione del presente regolamento, per le associazioni che richiedano l'iscrizione al registro entro un anno si applicano i seguenti elementi di semplificazione:

- a) il requisito previsto dal precedente art. 6 di un anno di attività svolta per l'iscrizione al registro si intende assolto anche qualora essa sia avvenuta antecedentemente alle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla normativa regionale;
- b) il requisito previsto dall'art. 12 della LR 34/2002 di 6 mesi di iscrizione per poter sottoscrivere convenzioni con gli enti locali, si intende assolto anche per periodi di attività svolti antecedentemente all'approvazione del presente regolamento, purché pubblicamente documentata.

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo di promozione sociale.

Allegato A

[FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA BOLLATA O COMUNQUE REGOLARIZZATA SECONDO LA
NORMATIVA IN MATERIA DI BOLLO]

AL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____,
il _____ e residente a _____ in qualità di Presidente [o legale rappresentante]
dell'Associazione [indicare la denominazione per esteso oltre all'eventuale sigla]

avente sede in Via/Piazza _____ Comune di _____
Provincia di _____ Tel. _____ / _____ Fax _____ / _____
E-mail _____ Indirizzo Internet _____
che opera prevalentemente nell'ambito _____

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale di Reggio Emilia ai
sensi della L.R. n° 34 del 09 Dicembre 2002.

A tal fine allega alla presente istanza:

- A) Copia dell'Atto Costitutivo [Scrittura Privata o Atto Notarile] avente data certa;
- B) Copia dello Statuto;
- C) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal Presidente;
- D) Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Associazione datata e sottoscritta dal Presidente;
- E) Scheda dati (Allegato B);
- F) Per le sezioni locali di Associazioni nazionali o regionali: documentazione dell'Organo Centrale competente che attesta l'autonomia della Sezione stessa nell'ambito dell'Organizzazione nazionale o regionale o statuto nazionale o regionale che dichiara tale autonomia.

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n° 445/2000, che tutto quanto dichiarato
corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a (*indicare nominativo, indirizzo e recapito telefonico di un referente*)

Distinti saluti

Data _____

IL PRESIDENTE
(O IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Allegato B

REGISTRO COMUNALE delle associazioni di promozione sociale DI REGGIOLO

**** SCHEDA RIASSUNTIVA DATI ****

Denominazione dell'Associazione _____

Eventuale sigla o acronimo _____

Via _____ Comune _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____ Indirizzo Internet _____

Presidente o legale rappresentante _____

Data di costituzione formale dell'associazione _____ [1]

Anno di inizio dell'attività effettiva _____

Natura giuridica:

associazione con personalità giuridica

associazione senza personalità giuridica

Forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata

associazione costituita con scrittura privata registrata

associazione costituita con atto notarile

sezione locale di associazione nazionale

(specificare quale) _____

Eventuali strutture gestite [numero e tipologia]: _____

Descrizione dell'attività svolta _____

N.B. Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della Relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda.

Totale aderenti all'Associazione richiedente:

- ▶ persone fisiche n° _____
- ▶ associazioni n° _____

Aderenti che svolgono attività effettiva [2] n° _____

Eventuale personale dipendente n° _____

Eventuali lavoratori autonomi n° _____

Data _____

IL PRESIDENTE
[O LEGALE RAPPRESENTANTE]

NOTE

[1] DATA DELL'ATTO NOTARILE O DELLA SCRITTURA PRIVATA CON LA QUALE È STATA COSTITUITA FORMALMENTE L'ASSOCIAZIONE.

[2] SPECIFICARE IL NUMERO DEI SOCI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE, DI ISTRUZIONE, AMMINISTRATIVE, DI SERVIZIO...